

TI_GERICHTE 41.1997.1 vom 29. November 1996

TI Tribunale d'appello, 1996-11-29, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_41.1997.1

FR: TI_GERICHTE 41.1997.1 du 29 novembre 1996

IT: TI_GERICHTE 41.1997.1 del 29 novembre 1996

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Tessin Tribunale cantonale delle assicurazioni 09.07.1997 41.1997.1 Tessin Tribunale cantonale delle assicurazioni 09.07.1997 41.1997.1 Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 09.07.1997 41.1997.1

Sentenza o decisione senza scheda

RACCOMANDATA Incarto n. 41.97.00001 rf / sg Lugano 9 luglio 1997 In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il Tribunale cantonale delle assicurazioni composto dei giudici: Daniele Cattaneo, presidente, Giovanna Roggero-Will, Silvia Torricelli segretario: Fabio Zocchetti statuendo sul ricorso del 25 febbraio 1997 di _____, contro la decisione del 29 novembre 1996 emanata da Uff.fed.assicurazione militare, 3001 Berna, rappr. da: _____, in materia di assicurazione militare federale. - ritenuto che con decisione 20 marzo 1985 l'UFAM ha stabilito l'importo dell'indennità giornaliera dovuta al ricorrente dal 4 gennaio 1985 al 5 febbraio 1985; - avvertito che il 15 aprile 1996 l'insorgente ha chiesto all'UFAM di ricalcolare l'indennità e di versargli il conguaglio; - letta la decisione su opposizione 29 novembre con la quale l'UFAM ha constatato che il diritto all'indennità per l'anno 1985 era perento; - visto il presente, tempestivo ricorso con il quale l'assicurato chiede di ricalcolare l'indennità dovuta per il periodo dal 4 gennaio 1985 al 5 febbraio 1985 su di un reddito annuo di fr. 79'152.--; - preso atto che con risposta 7 aprile 1997 l'UFAM propone di respingere l'impugnativa; - letto lo scritto 12 aprile 1997 dell'assicurato il quale si riconferma nelle note conclusioni ricorsuali; - considerato che: a) in applicazione dell'art. 14 LAM, il diritto alle prestazioni arretrate si estingue cinque anni dopo la fine del mese per il quale esse erano dovute; b) ciò significa che le prestazioni dovute per gennaio e febbraio 1985 dovevano essere versate al più tardi entro gennaio/febbraio 1990; c) dopo il febbraio 1990 il diritto alle prestazioni assicurative per il 1985 è irrimediabilmente perento; d) poiché l'assicurato si è annunciato in data 15 aprile 1996 (doc. _) per ottenere un aumento dell'indennità dovuta dal 4 gennaio 1985 al 11 febbraio 1985, la sua pretesa non può più essere ascoltata; e) può dunque rimanere irrisolto il quesito se l'indennità dovuta per il periodo in questione fosse davvero superiore a quella effettivamente pagata; Per questi motivi dichiara e pronuncia 1.- Il ricorso é respinto . 2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. 3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà

essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta. Per il
Tribunale cantonale delle assicurazioni Il presidente II
segretario Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte
Originaltext. Quellen-URL siehe oben.